



#### Note per la compilazione:

- (1) l'ufficio destinatario della domanda è quello che ha emesso l'atto impugnato;
- (2) indicare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio;
- (3) compilare se il soggetto che presenta la domanda è diverso da quello che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (rappresentante legale, curatore fallimentare, liquidatore etc.)
- (4) indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite oppure, nel caso in cui si intende definire una lite per la quale pendono i termini per impugnare una pronuncia, l'organo giurisdizionale che l'ha emanata;
- (5) specificare se trattasi di avviso di accertamento (ad. es. avviso di pagamento ex art. 14 T.U.A.), provvedimento di irrogazione di sanzioni, altro;
- (6) indicare il numero di protocollo e data;
- (7) indicare la data di notifica all'ufficio dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- (8) indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale dei ricorsi (R.G.R.), se la lite è pendente dinanzi ad una commissione tributaria provinciale; il numero di iscrizione nel registro generale degli appelli (R.G.A.), se la lite è pendente dinanzi ad una commissione tributaria regionale. La compilazione di questo campo è facoltativa;
- (9) indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento della costituzione in giudizio dalla commissione tributaria provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di questo campo è facoltativa;
- (10) il valore della lite è dato dall'importo del tributo oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli interessi, le indennità di mora e le eventuali sanzioni collegate al tributo. Nel caso in cui l'atto si riferisca solo a sanzioni non collegate ad un tributo, il valore della lite è dato dall'importo delle sanzioni stesse;
- (11) per le liti di valore fino a 2.000 euro: 150 euro; per le liti di importo superiore a 2.000 euro: 10%, 30% o 50%, a seconda dello stato della causa; si ricorda che i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea devono essere versati per intero;
- (12) indicare la somma dei tributi, interessi e sanzioni pagati per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio. Occorre allegare in copia gli attestati dei versamenti eseguiti. Se non è stato versato alcun importo, indicare zero;
- (13) indicare l'importo versato per la definizione. In caso di pagamento rateale, che non può comunque riguardare le citate risorse proprie dell'U.E., indicare l'importo della prima rata versata. Va allegata copia dell'attestato di versamento. Se non è stato versato alcun importo, indicare zero;
- (14) da compilare solo in caso di scelta del versamento rateale, indicando il numero delle rate prescelto.